

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 357/2002

OGGETTO: Mobilità dei segretari comunali e provinciali. Ridefinizione della procedura a seguito della stipula, in data 16.5.2001, del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali. Revoca della deliberazione n.104 del 27.4.2000.

L'anno **duemiladue** addì **11** del mese di **settembre** alle ore **11.20** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
NO
SI
NO

Presiede la seduta **Vicepresidente, Prof. Piergiorgio Alberti.**

Sono presenti alla seduta per il **Collegio dei Revisori dei Conti**, la **Dott.ssa Enrica Spicaglia** e il **Dott. Alessandro Garzon.**

Partecipa il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa **A. Barnaba.**

**DELIBERAZIONE N. 357
DELL'11 SETTEMBRE 2002**

Oggetto: Mobilità dei segretari comunali e provinciali. Ridefinizione della procedura a seguito della stipula, in data 16.5.2001, del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali. Revoca della deliberazione n.104 del 27.4.2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n.104 del 27.4.2000, con la quale è stata disciplinata la procedura relativa alla mobilità dei segretari comunali e provinciali;

Atteso che questo Consiglio Nazionale di Amministrazione ritiene opportuno procedere ad una modifica della suddetta deliberazione n.104/2000, mediante l'introduzione delle nuove fasce professionali, introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale dei segretari comunali e provinciali stipulato in data 16.5.2001, in luogo delle qualifiche previste dal d.P.R.465/1997;

Visto l'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 che ha recato disposizioni in materia di sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilità;

Visto l'art.19, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del quale il segretario collocato in disponibilità può richiedere in qualunque momento di essere messo in mobilità con le procedure di cui all'articolo 18;

Visto l'art.33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, nel testo modificato ai sensi dell'art.18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, e ritenuto che la disciplina recata da tale norma sia applicabile anche ai segretari comunali e provinciali in quanto istituto previsto e disciplinato in via generale dal predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Considerato che, ai sensi dell'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto;

Visto l'art.6 del medesimo D.P.R. ai sensi del quale il Consiglio Nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A./TAG/cc785/9 del 23 febbraio '00, con la quale il citato Dipartimento ha rappresentato, con riferimento alla mobilità dei segretari comunali e provinciali, a) la necessità che i segretari comunali in posizione di disponibilità manifestino per iscritto la volontà di trasferimento e che non vi sia la possibilità per l'Agenzia di utilizzarli secondo le modalità indicate dall'art.19, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465; b) per il passaggio diretto presso altre amministrazioni dei segretari comunali titolari di sede ai sensi dell'art.33 del dlgs.29/93, e successive modificazioni e integrazioni, che il nulla osta del sindaco o del presidente della provincia non rappresenta l'unica condizione, ma che l'Agenzia (e quindi il Consiglio nazionale di amministrazione) deve apprezzare se dare o meno il proprio assenso al passaggio;

Considerato, inoltre, che nella predetta nota il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rappresentato che l'istituto della mobilità è condizionato all'assenza di soluzioni alternative;

Visto l'art.31 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali , stipulato in data 16.5.2001, che ha introdotto per la categoria la distinzione nelle nuove fasce professionali A,B e C;

Visto l'art.32 del suddetto Contratto relativo all'inquadramento professionale presso altre amministrazioni dei segretari comunali e provinciali che vengano trasferiti per mobilità;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge:

DELIBERA

1. E' revocata la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n.104 del 27.4.2000.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

2. La disciplina relativa alla mobilità dei segretari comunali e provinciali, contenuta nella deliberazione n.104 del 27.4.2000, è sostituita come segue, e si attua secondo le modalità definite nella presente deliberazione:

Mobilità dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità.

I segretari comunali già in posizione di disponibilità di fascia C, di fascia B e di fascia A limitatamente ai segretari titolari di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti, dovranno produrre istanza di mobilità al Consiglio di amministrazione della Sezione Regionale dell'Agenzia nel cui albo sono iscritti. La Sezione Regionale valuta la possibilità di utilizzare i segretari collocati in disponibilità secondo le prescrizioni di cui all'art.19, comma 2, del D.P.R. 465/97, e cioè per le prestazioni di servizio e per lo svolgimento di incarichi di supplenza e reggenza nell'ambito della provincia di residenza del segretario o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa. Ove ciò non sia possibile, con propria deliberazione, dà atto dell'impossibilità di utilizzazione dei funzionari collocati in disponibilità e trasmette l'istanza dell'interessato, corredata dalla data di collocamento in disponibilità, all'Agenzia nazionale.

La Sezione Regionale può altresì chiedere al Consiglio nazionale di amministrazione l'assegnazione dei segretari in disponibilità presso la Sezione stessa per le esigenze del proprio funzionamento ai sensi dell'art.19, comma 4, D.P.R. 465/97.

Il Consiglio nazionale di amministrazione, qualora non ricorrano le condizioni per l'utilizzazione dei segretari in disponibilità ai sensi dell'art.19, comma 4, D.P.R. cit., presso le Sezioni Regionali, ovvero ai sensi dell'art.19, comma 5, stesso D.P.R. presso altre pubbliche amministrazioni, per incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attività di studio, consulenza e collaborazione, con deliberazione del Consiglio nazionale, inoltra l'istanza dell'interessato, corredata da tutta la documentazione di cui sopra, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - affinché quest'ultima provveda agli adempimenti di propria competenza.

Nelle more della procedura il segretario continua ad essere iscritto all'albo ed è utilizzato, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'art.19, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997.

Le richieste di revoca delle domande di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni sono istruite, anche prima che il trasferimento sia stato disposto, secondo la procedura della riammissione in servizio.

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Il segretario trasferito ai sensi della presente procedura è cancellato dall'albo a decorrere dalla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione.

Per i segretari comunali di fascia A limitatamente ai titolari di enti con popolazione compresa tra i 65.000 ed i 250.000 abitanti, oltre i 250.000 abitanti, comuni capoluoghi di provincia ed amministrazioni provinciali, spettano al Consiglio nazionale di amministrazione le valutazioni circa la possibilità di utilizzare i segretari prima e nelle more della formalizzazione della procedura di mobilità, giusto il combinato disposto di cui agli articoli 6 e 11 del D.P.R. 465/97.

Passaggio diretto dei segretari comunali e provinciali presso altre amministrazioni ai sensi dell'art.33 del dlgs 29/93, nel testo modificato dall'art.18 del dlgs 80/98 e dall'art.30 del d.lgs.165/2001.

A. 1) Segretari già utilizzati presso altre amministrazioni in posizione di comando o ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 465/97. Per tali segretari il passaggio viene disposto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) richiesta dell'interessato indirizzata all'Agenzia nazionale e all'amministrazione presso cui il segretario intende trasferirsi; 2) richiesta nominativa dell'amministrazione di voler accogliere la domanda di trasferimento dell'interessato.

Il Consiglio nazionale di amministrazione concede il nulla osta al trasferimento e dispone la cancellazione dall'albo successivamente all'immissione del richiedente nei ruoli dell'amministrazione presso cui lo stesso si è trasferito.

B. Segretari comunali e provinciali titolari di sede. Per i segretari titolari di sede, il nulla osta al passaggio viene disposto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) che il segretario abbia il requisito minimo dell'iscrizione nella fascia professionale C ed abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni; 2) vi sia la richiesta dell'interessato; 3) vi sia la preventiva autorizzazione del sindaco o del presidente della provincia; 4) vi sia richiesta nominativa, a favore del segretario che richiede il provvedimento, da parte dell'Amministrazione presso cui l'interessato intende trasferirsi; 5) vi sia il nulla osta della Sezione Regionale dell'Agenzia presso cui si trova l'ente di titolarità del segretario qualora si tratti di segretari di fascia C, di fascia B, e di fascia A limitatamente ai segretari titolari di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti. La Sezione Regionale nel concedere il nulla osta valuta la situazione generale dell'albo regionale con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti e al numero dei segretari in posizione di disponibilità.

L'autorizzazione al trasferimento, qualunque sia la qualifica del segretario, è deliberata dal Consiglio nazionale di amministrazione, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5).

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Il Consiglio nazionale di amministrazione, nel rilasciare la predetta autorizzazione al trasferimento, valuta altresì la situazione generale dell'albo con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti, al numero dei segretari in posizione di disponibilità, alla distribuzione dei segretari nelle varie sezioni dell'albo, allo stato delle procedure per il reclutamento dei nuovi segretari comunali e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465.

Per i segretari comunali di fascia A, limitatamente ai titolari di enti con popolazione compresa tra i 65.000 ed i 250.000 abitanti, oltre i 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia ed amministrazioni provinciali, spettano al Consiglio nazionale di amministrazione le valutazioni di cui ai punti precedenti.

Il segretario trasferito è cancellato dall'albo all'atto dell'assunzione in servizio presso l'amministrazione ricevente.

3. Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.